

SEZIONE I

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art.1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art.2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale delle campagne.

Art.3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art.221 del C.P.P.

Art.4

Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art.153 del T.U. legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n°148, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.378 della Legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 - per la parte rimasta in vigore - e D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

SEZIONE II

CAPO I

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

Capo I. - Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale

Art.5

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

Art.6

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù, o dal permesso temporaneo.

Art.7

Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo, di passaggio sui propri fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Art. 8

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca é disciplinata da leggi e regolamenti speciali. Non é consentito cacciare o pescare senza licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

CAPO II

CASE COLONICHE

Art. 9

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc., occorre la concessione del Sindaco.

L'attività edilizia in zona rurale é regolamentata dalle N.T.A. del P.R.G. vigente per le zone "E".

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda, anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art.10

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse.

Le caratteristiche dei locali sono regolamentate dal regolamento edilizio del P.R.G. vigente.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corpi separati.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art.11

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni debbono essere costruite in muratura, con esclusione d'altro materiale soggetto agli incendi.

I fienili debbono essere posti ad Adeguata distanza dalle case coloniche.

Nel caso i depositi di materiali infiammabili superino i 50 q.li vanno adottate tutte le prescrizioni dettate dal comando provinciale dei V.V.F.F. per il rilascio del certificato prevenzione incendi.

Art.12

Depositi esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n.635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali, e successive modificazioni.

Art.13
Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 14
Stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n°1265.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L. 100.000

Art.15
Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in cocimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale d'Igiene:

a) il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione.

Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni;

b) i pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve L. 100.000

Art. 16
Cani a guardia di edifici rurali

I cani da guardia alle case rurali, sprovviste di recinzione, dovranno essere legati a catena scorrevole su un filo teso in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento e di abbeverarsi.



Acc. A)

Omissis

Art. 16 bis

La presenza in una civile abitazione di un numero di cani o gatti superiore a cinque, con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, concretizza l'ipotesi di canile.

Gli animali devono essere tenuti in modo ed ambiente tali da non recare disturbo o danno ai coabitanti ed al vicinato.

I detentori di cani devono provvedere alla loro custodia; gli animali devono inoltre essere mantenuti in condizioni igieniche idonee, provvedendo che essi siano sempre forniti di acqua e di adeguato riparo contro il sole, il freddo e le intemperie e, se tenuti a catena, che questa consenta ampia libertà di movimento e spostamento.

Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'U.L.S.s., al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 Codice Penale).

Art. 16 ter

Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, i cani devono essere condotti al guinzaglio oppure, se lasciati liberi, muniti di idonea museruola.

I cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di transito devono essere tenuti con la museruola ed al guinzaglio; è fatto comunque divieto all'ingresso dei cani negli esercizi di vendita di generi alimentari.

I cani di grande mole o di indole aggressiva possono circolare solo se tenuti con corto e solido guinzaglio e muniti di altrettanto solida museruola. La stessa disposizione vale per i cani da caccia e da guardia alle greggi quando transitano per le vie dei centri abitati.

Se un cane viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa.

E' vietato lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico, cagne nel periodo del calore. La persona che conduce il cane deve evitare che il medesimo insudici con gli escrementi marciapiedi e portici, avendo cura che ciò avvenga solo ai bordi della sede stradale.

E' vietato aizzare cani contro persone od altri animali ovvero eccitarli all'aggressione od alla difesa in forme non adeguate.

E' vietato tenere, condurre o lasciare entrare cani e gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi-gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Art. 16 quater

Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani da guardia esclusivamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, non aperti al pubblico, purché i detti luoghi siano recintati in modo tale da impedire che la testa del cane sporga fuori ad offendere.

Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani dei pastori e quelli da caccia quando vengono utilizzati per il loro lavoro, nonché i cani delle Forze Armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio.

Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola sono concessi, a richiesta del proprietario, dal Veterinario responsabile del Distretto veterinario di base, che accerterà le condizioni che non consentono l'uso della museruola senza danno per l'animale. Si intende che questi cani dovranno essere condotti al guinzaglio.

omissis

CAPO III

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI

Art.17

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere le sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000

Oblazione in via breve L. 200.000

Art. 18

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati é fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei conzortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000

Oblazione in Via breve Lire 200.000

Art.19

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo dei fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto é necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000

Oblazione in via breve di Lire 200.000

Art.20

Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000
Oblazione in via breve L. 100.000

Art.21
Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare cappezzagna o cavezzaglia di dimensioni adeguate per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000
Oblazione in via breve L. 100.000

Capo IV

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI DELL'AGRICOLTURA

Art.22

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nelle evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n°987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalle predetta legge 18 giugno 1931, n°987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n°1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n°2504, é fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art.23

Divieto della vendita ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa da Lire 10.000 a Lire 50.000

Oblazione in via breve di Lire 20.000

Art.24

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 300.000

Oblazione in via breve di Lire 100.000

CAPO V

MALATTIE DEL BESTIAME

Art.25

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art.1 del regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954, n°320 e nella circolare n.55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art.26

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art.27

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n°320.

Art.28

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione ed intonacate.

Il bestiame deve essere pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

CAPO VI

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art.29

Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture o di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, acque luride od inquinate.

Art. 30

Accensione di fuochi

Non é permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possano creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 31

Raccolta sciami

Con richiamo alle disposizioni dell'art.924 del Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle culture ed alle piante.

CAPO VII

SANZIONI

Art.32

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni non costituenti reato, e per le quali non é prevista sanzione dalla norma violata, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 300.000.

Ai sensi dell'art.107 del T.U. 3 marzo 1934, n°1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita limitatamente a quelle categorie di violazioni per le quali le norme del presente regolamento ammettono l'oblazione immediata e ne fissano la misura. Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n°689.

Per le violazioni per le quali le norme del presente regolamento non prevedono l'oblazione si applicherà la procedura di cui all'art. 107 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n°1383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.33

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.153 del T.U. 5 febbraio 1915, n.138. L'esecuzione d'Ufficio è a spese degli interessati.

Art.34

Esecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alle esecuzioni delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge Comunale e Provinciale, salvi i casi previsti dall'art.650 del Codice Penale e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, é punito con la sanzione da Lire 100.000 a Lire 600.000 Oblazione L. 200.000

Art.35

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n°689 e del D.P.R. 22.7.1982, n°571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitadamente all'autorità competente.

Art.36

Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 37

Risarcimento danni

Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione di cui al precedente art. 32 alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa e lo stato di fatto che la costituisce.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 38

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.